

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI LORO INDIRIZZI

Bologna, 7 luglio 2020

**Circolare n. 25/2020** 

# PROCEDURE EMERSIONE LAVORO SOMMERSO

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità, in settori di attività specifici, di fare emergere rapporti di lavoro irregolari, con cittadini italiani e comunitari, oppure di regolarizzare la presenza sul territorio italiano di cittadini extracomunitari con la finalità di concludere un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, il citato D.L. 34/2020 consente ai cittadini stranieri presenti in Italia alla data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori specifici:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Prima di entrare nel merito delle varie procedure previste dal legislatore, si precisa che il nostro Studio è disponibile ad effettuare le attività necessarie alla regolarizzazione del lavoro domestico.

## Le tre procedure

Le procedure ammissibili sono in pratica tre:

- 1. presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- 2. presentazione all'Inps dell'istanza in favore di cittadini italiani e UE;
- 3. presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo.

### La procedura per regolarizzare gli extraUE

#### Condizione necessaria per gli extraUE

Come chiarito dal Ministero dell'interno, condizione necessaria perché si possa accedere alla procedura di emersione per i cittadini stranieri è che siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all'8 marzo 2020, verificabile attraverso i rilievi fotodattiloscopici o la dichiarazione di presenza di cui alla L.



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

68/2007, ovvero qualora siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.

## Datori di lavoro interessati

Possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extraUE presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso:

- · cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell'UE;
- cittadini stranieri titolari di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

I succitati soggetti dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti reddituali:

- per il lavoro subordinato in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse: reddito imponibile o fatturato, risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiori a 30.000 euro annui;
- per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona: reddito non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composto da più soggetti conviventi (il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi). La verifica dei requisiti reddituali sarà compito dell'Ispettorato e "non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza", il che, di fatto, significa che i limiti reddituali non si applicano a tali soggetti.

	Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare
	Il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui.
	Di conseguenza, se:
	-il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare
Esempio 1	istanza di emersione;
	-il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui ed il figlio non convivente ha
	un reddito pari a 5.000 euro annui, è possibile presentare domanda di emersione in
	quanto il limite reddituale di 20.000 euro viene raggiunto con il concorso dei redditi del
	datore di lavoro e del figlio non convivente.
Esempio 2	Datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone
	Il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.
	Tale limite può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un
	parente del datore di lavoro entro il 2° grado (genitore, nonno, fratello ecc), anche non
	convivente.
	Datore di lavoro con un nucleo familiare composto da tre persone (datore di lavoro,
	figlio e affine)
	Il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.
	Tale limite può essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del
Esempio 3	figlio, ma non il reddito dell'affine.
	Di conseguenza, se
	-il reddito del datore di lavoro è pari a 10.000 euro,
	-quello del figlio è pari a 10.000 euro e
	-quello di un affine è pari a 20.000 euro,
	il requisito reddituale (27.000 euro) non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il
	2° grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite stesso.



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Come sottolineato dalla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600, c.p.;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis, c.p.;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998.

Inoltre, saranno oggetto di rigetto le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non sottoscriva il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione o non provveda alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

#### Lavoratori interessati

Come già anticipato, i datori di lavoro possono presentare istanza in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 68/2007, o documentando la propria presenza con attestazioni aventi data certa rilasciate da organismi pubblici.

Ad ogni modo, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020.

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), D.Lgs. 286/1998, e dell'articolo 3, D.L. 144/2005, convertito nella L. 155/2005, e successive modificazioni e integrazioni;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p., o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 381, c.p.p..

# Il contributo forfettario

Le istanze da parte datoriale possono essere presentate previo pagamento del contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore dichiarato. <u>Sempre il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo</u>



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro prima della stipula del contratto di soggiorno, il cui importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con Decreti dei Ministri del lavoro, economia, interno e politiche agricole, alimentari e forestali.

Il versamento di 500 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24" con il codice tributo "REDT". Le somme versate non saranno ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

# La presentazione della dichiarazione

Il Ministero dell'interno ha, in merito alle istanze, reso noto che le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020 (termine poi prorogato al 15 agosto 2020 dal D.L. 52/2020), previa registrazione sul sito <a href="https://nullaostalavoro.dlci.interno.it">https://nullaostalavoro.dlci.interno.it</a>, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul "Manuale dell'utilizzo del sistema", pubblicato sul medesimo sito.

Le domande saranno acquisite dallo Sportello unico per l'Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l'attività lavorativa.

Non sono state fissate quote massime di ammissione, per cui non ha importanza la data di invio dell'istanza, purché sia fatta entro le ore 22:00 del 15 agosto 2020.

Il datore di lavoro dovrà, quindi, consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore per attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza e consentirgli così non solo di soggiornare sul territorio nazionale, ma anche di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.

Lo Sportello unico, dal canto suo, acquisirà i pareri:

- delle Questure sull'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e sulla presenza e data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore. Nel caso in cui non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- dell'ITL in merito alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal D.I. 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto Decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate e ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle CCIAA. L'Ispettorato verificherà, altresì, il requisito di cui all'articolo 103, comma 9, D.L. 34/2020, circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello unico provvederà a invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a sé stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.

Acquisiti i pareri favorevoli e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convocherà le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risultante dalla seguente documentazione che dovrà essere esibita:

- 1. documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
- 2. ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
- 3. ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
- 4. prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all'8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico;



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- 5. certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato Ssn, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona;
- 6. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
- 7. marca da bollo di 16 Euro il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
- 8. ogni altra documentazione che lo Sportello unico ritenga necessario acquisire.

Il datore di lavoro e il lavoratore stipuleranno il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico e al lavoratore verrà consegnato il modello da inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane Spa, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello unico invierà direttamente al Ministero del lavoro la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso.

## La procedura per regolarizzare italiani e comunitari

Con circolare n. 68/2020, l'Inps ha reso noto che i datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, e cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, D.Lgs. 286/1998, possono presentare all'Istituto l'istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Fermi restando i requisiti reddituali, che sono sempre gli stessi, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (si rammenta che non è ammessa restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa).

Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con Decreto dei Ministri del lavoro, dell'economia, dell'interno e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- il settore di attività del datore di lavoro;
- codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell'azienda, se persona giuridica;
- nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento:
- la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, D.I. 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- l'importo della retribuzione convenuta;
- l'orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro dovranno effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare dall'Inps.

## La procedura per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo

Sempre dal 1º giugno al 15 agosto 2020 i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Come chiarito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, a tal fine, i cittadini stranieri interessati, oltre a risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, dovranno comprovare di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti.

Nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà, inoltre, chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nei citati settori di attività. Nel caso di specie la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore della Provincia in cui dimora, esclusivamente per il tramite degli uffici postali dedicati, inoltrando l'apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell'interessato, contenente la documentazione necessaria. L'istanza, corredata di copia del passaporto o altro documento equipollente ovvero dell'attestazione d'identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese d'origine, dovrà altresì contenere la documentazione ritenuta idonea dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa, negli specifici settori di attività. Dovrà anche essere versato un contributo forfettario pari a 130 euro.

Il versamento di 130 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento F24, con codice tributo "RECT", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno.

All'atto del deposito dell'istanza presso lo sportello dell'ufficio postale, lo straniero riceverà la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento e un'apposita ricevuta, che consentirà all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato D.M., fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, nonché l'attraversamento delle frontiere esterne nazionali.

Spetterà all'Ispettorato verificare il pregresso svolgimento dell'attività lavorativa nei settori più volte citati e, alla conclusione della procedura, allo stesso sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, in formato cartaceo, non rinnovabile, della durata di 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio postale.

Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli uffici postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito degli specifici settori di attività.



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno dovrà essere allegata l'attestazione rilasciata dall'ITL in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (le modalità di rilascio dell'attestazione verranno definite con apposita circolare, redatta a cura del Ministero del lavoro).

\* \* \* \*

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.